



COMUNE DI PACECO  
PROVINCIA DI TRAPANI  
SETTORE II - SERVIZI FINANZIARI  
Ufficio: RESPONSABILE SETTORE II

Determinazione n° 41 del 05/08/2020

OGGETTO: FONDO RISORSE DECENTRATE 2020. COSTITUZIONE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

**visto** il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto *Funzioni Locali* per il triennio 2016-2018;

**visto**, in particolare, l'articolo 67 del predetto contratto rubricato *Fondo risorse decentrate: costituzione*;

**dato atto** che il predetto fondo si compone di risorse stabili e risorse variabili, rispettivamente costituiti nei termini puntualmente prescritti al richiamato articolo 67 contrattuale;

**attesa** la previsione di cui al comma 1 dell'articolo 67 dianzi citato, nella parte che stabilisce, quale importo unico consolidato, quello relativo alla risorse stabili certificate per l'anno 2017, che, desunto dalla determinazione n. 23 del 14 marzo 2017, ammonta a € **266.009,56**;

**rilevato**, dagli atti d'ufficio, che, sempre relativamente alle risorse stabili, tale importo deve essere incrementato:

- di € **8.070,40** per effetto dell'applicazione dell'articolo 67, comma 2 lettera a) relativo all'incremento di € 83,20 per ciascuno dei dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre 2015;
- di € **3.857,58** per effetto dell'applicazione dell'articolo 67, comma 2 lettera b) relativo al calcolo dei differenziali a regime delle posizioni economiche;
- di € **2.568,15** per effetto dell'applicazione dell'articolo 67, comma 2 lettera c) relativo all'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio;

**calcolato**, pertanto, in € **280.505,69** la quota del fondo risorse decentrate 2020 relativamente alla componente delle risorse stabili;

**dato atto** che, relativamente alla componente del fondo risorse decentrate alimentabile con importi variabili di anno in anno secondo quanto stabilito all'articolo 67 in parola, comma 3, si prevede un ammontare complessivo di € **11.066,68**, di cui

- € **10.000,00** per effetto dell'applicazione della lettera c) relativa a risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale;
- € **566,68** per effetto dell'applicazione della lettera d) in ordine agli importi corrispondenti alla frazione della retribuzione individuale di anzianità del personale cessato l'anno precedente;
- € **500,00** per effetto dell'applicazione della lettera f) concernente le spese per notificazione di atti dell'amministrazione finanziaria;

**quantificato**, quindi, il fondo risorse decentrate per l'anno 2020 in complessivi **€ 291.572,37**, di cui **€ 280.505,69** per risorse stabili ed **€ 11.066,68** di risorse variabili;

**vista** la deliberazione della sezione regionale di controllo per il Molise della Corte dei conti n. 15/2018, depositata in data 28 febbraio 2018, che ribadisce quanto segue:

*“La giurisprudenza contabile ha evidenziato che, in relazione alle risorse decentrate, il principio contabile stabilisce che la corretta gestione del fondo comprende tre fasi obbligatorie e sequenziali e che solamente nel caso in cui nell’esercizio di riferimento siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al “Fondo” potranno essere impegnate e liquidate (cfr. Sezione Controllo per il Molise, deliberazione n. 218/2015/PAR e Sezione controllo Veneto delibera n. 263/2016).*

*La prima fase consiste nell’individuazione in bilancio delle risorse. A tale proposito si evidenzia che a finanziare il “Fondo” contribuiscono le risorse stabili così definite in quanto sono risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (le principali fonti di alimentazione delle risorse stabili sono gli incrementi fissati dai CCNL) e le risorse variabili che, a differenza delle prime, hanno valenza annuale (tali risorse sono finanziate di anno in anno dall’ente sulla base di una valutazione delle proprie capacità di bilancio).*

*La seconda fase consiste nell’adozione dell’atto di costituzione del fondo che ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l’ammontare delle risorse. Tale atto, come già sopra chiarito deve essere formale e di competenza del dirigente e, inoltre, deve essere sottoposto a certificazione da parte dell’organo di revisione.*

*La terza ed ultima fase consiste nella sottoscrizione del contratto decentrato annuale che, secondo i nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell’obbligazione.”*

**considerato** che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell’Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, in riferimento alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l’informazione ai soggetti sindacali prima dell’avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

**visto** l’articolo 40, comma 3-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il quale stabilisce che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *“nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all’effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”*;

**visto** l’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. A decorrere dalla predetta data l’articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”*;

**rilevato** che il limite risalente al 2016, nei termini recati dalla disposizione ultima detta, è di € 290.943,82;

**dato atto** dell’osservanza di tale limite in quanto l’ammontare da assoggettarvi è, per il 2020, pari a € 269.644,39;

**a termini** di quanto previsto, con riferimento agli istituti economici accessori, nel contratto collettivo integrativo 2019-2021 sottoscritto, per il Comune di Paceco, il 19 dicembre 2019;

**verificate** le coperture finanziarie anche in relazione al bilancio di previsione 2020-2022 che, già deliberato dalla Giunta Municipale e favorevolmente esitato dal Collegio dei Revisori, è tuttora in corso di esame da parte del Consiglio Comunale;

#### **DETERMINA**

- costituire il fondo risorse decentrate per l'anno 2020 in complessivi € 291.572,37, di cui € 280.505,69 per risorse stabili ed € 11.066,68 di risorse variabili, come riportato nello schema annesso al presente atto di cui fa parte integrante e sostanziale;
- imputare le somme ai pertinenti capitoli di bilancio per l'annualità in corso di gestione;
- trasmettere il presente atto al Collegio dei Revisori e al Segretario Generale.

Il Responsabile del Procedimento F.to: Dott. Giuseppe Daidone

Paceco, 05/08/2020

Il Responsabile del Settore  
DAIDONE GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.